

# CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>N. 6 del Reg.</b> <b>Data 14.01.2016</b>	<b>Oggetto: Affidamento del Servizio della raccolta differenziata porta a porta e trasporto rifiuti alla Società Lamezia Multiservizi SPA secondo il modello cd "in house providing" per il periodo gennaio - dicembre 2016. Provvedimenti..</b>
--	--

L'anno Duemilasedici il giorno 14 del mese di GENNAIO alle ore 12,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
1)	<b>SABATINO Monica</b>	<b>SI</b>	
2)	<b>MORELLI Giovanni Battista</b>	<b>SI</b>	
3)	<b>TEMPO Sergio</b>	<b>SI</b>	
4)	<b>CANNATA Gianluca</b>	<b>SI</b>	
5)	<b>RUBINO Antonio</b>	<b>SI</b>	
6)	<b>PATI Emma</b>	<b>SI</b>	
	<b>Totale</b>	<b>06</b>	

Assume la Presidenza il Sindaco Dott.ssa Monica SABATINO e constatato che i presenti sono in numero legale dichiara aperta la seduta;  
Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa MERCURI;

### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come predisposta dall'uff. *Lavori Pubblici* avente ad oggetto: *Affidamento del Servizio della raccolta differenziata porta a porta e trasporto rifiuti alla Società Lamezia Multiservizi SPA secondo il modello cd "in house providing" per il periodo gennaio - dicembre 2016. Provvedimenti.;*

RITENUTA la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione;  
DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);
- del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);

### CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLA FORMA DI LEGGE D E L I B E R A

- 1) **APPROVARE**, come approva, la proposta di deliberazione come predisposta dall'Uff. *Lavori Pubblici* avente ad oggetto: *Affidamento del Servizio della raccolta differenziata porta a porta e trasporto rifiuti alla Società Lamezia Multiservizi SPA secondo il modello cd "in house providing" per il periodo gennaio - dicembre 2016. Provvedimenti.*
- 2) **ALLEGARE** alla presente deliberazione la proposta di cui trattasi per formarne parte integrale e sostanziale;  
**ED INOLTRE;**

### LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;  
Sulla proposta del Presidente;  
Con separata, unanime votazione.

### D E L I B E R A

Dichiarare la presente **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 4 della D.Lgs. 18.08.2000, n°267(TUEL);

**La presente deliberazione viene rimessa:**

All'Ufficio proponente ed agli altri uffici interessati, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Ai capigruppo consiliari viene data informativa dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi dell'art. 125 (TUEL).


# CITTA' DI AMANTEA (Prov. di Cosenza)


## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE


**OGGETTO:** Affidamento del Servizio della raccolta differenziata porta a porta e trasporto rifiuti alla Società Lamezia Multiservizi SPA secondo il modello cd "in house providing" per il periodo gennaio - dicembre 2016. Provvedimenti.


**Il Proponente: L'Assessore all'Ambiente**

Si propone, l'adozione della deliberazione in oggetto. **Antonio Rubino**







Data 14.1.2016 

<b>PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b> <b>-Art. 49, comma 1 D.lgs. 18.08.2000, n° 267- Testo Unico Enti Locali</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica, dato atto dell'avvenuto compimento delle procedure tecnico amministrativo previste dalla vigente legislazione, esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b> Data <u>14.1.2016</u> Il Responsabile: <b>ing. Francesco Lorello</b> <span style="float: right;"></span>
--	--



<b>PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</b> <b>-Art. 49, comma 1 D.lgs 18.08.2000, n° 267 - Testo Unico Enti Locali Art. 6 regolamento di contabilità</b>	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b> Data <u>14.1.2016</u> Il Responsabile: <b>D.ssa Maria Luisa MERCURI</b> <span style="float: right;"></span>
---	--

Intervento .....Cap...../PEG Bilancio Corrente Esercizio – Competenza                      Residui  Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.	- somma stanziata ..... - variaz. In aumento..... - variaz. In diminuzione..... - somme già impegnate..... - somma disponibile..... Data <u>14.1.2016</u> Il Responsabile: <b>D.ssa Maria Luisa MERCURI</b> <span style="float: right;"></span>
--	---


<b>Data e ora della seduta</b> <u>14.1.2016</u> ore <u>12</u>	<b>Determinazione dell'organo deliberante</b> <b>SI APPROVA PROPOSTA</b>
---	---

SABATINO	MORELLI G.B.	TEMPO	RUBINO	CANNATA	PATI
					

Deliberazione n° <u>6</u>	Presenti n° <u>6</u>	Voti Favorevoli n° <u>6</u>	Voti Contrari n° <u>0</u>	Astenuti n° <u>0</u>
---------------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------

Imm.Esecutiva 	Capigruppo 	Prefettura
--	---	------------

- Rimettere copia della delibera a:
- 1) Ufficio Tecnico LL.PP.
  - 2) Ufficio Servizi Finanziari
  - 3) \_\_\_\_\_



Il Segretario Generale  
(D.ssa Maria Luisa MERCURI)



**Oggetto:** Affidamento del Servizio della raccolta differenziata porta a porta e trasporto rifiuti alla Società Lamezia Multiservizi SPA secondo il modello cd "in house providing" per il periodo gennaio – dicembre 2016. Provvedimenti.

**Preso atto** che il nostro comune è socio della Società Lamezia Multiservizi SpA con una partecipazione pari all'1,03%;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 13/04/2013 con all'oggetto: "Affidamento servizio di raccolta rifiuti porta a porta alla Società Lamezia Multiservizi SPA. Approvazione schema di contratto di affidamento servizio"

**Vista** la Delegazione Interorganica alla Società Strumentale "Lamezia Multiservizi SpA", ad intero capitale pubblico, per la gestione del servizio di Raccolta differenziata e di trasporto in discarica dei rifiuti prodotti sul territorio del comune di Amantea, stipulata nel 2013 con la quale si è convenuto di modificare ed integrare la delegazione interorganica stipulata in data 2 luglio 2009 con una validità fino al 01/07/2015;

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 155 del 14/07/2015 con la quale è stato disposto di prorogare il servizio fino al 30/09/2015 e successiva disposizione fino a nuovo affidamento;

**Considerato** che si impone la necessità di adottare formali provvedimenti con riferimento all'affidamento del Servizio di Raccolta Differenziata Porta a Porta, tenuto conto che il ciclo dei rifiuti costituisce un servizio pubblico locale, in quanto esplicitamente previsto come tale dalla Parte IV – Titolo I – Cap. III D.Lgs. 152/2006;

**Dato atto** che il ciclo dei rifiuti, in quanto servizio pubblico locale in base alla definizione data dalle norme di cui al punto precedente non si presta in alcun modo alla limitazione di *diritti di esclusiva*, cosicché il Comune mantiene il ruolo di Ente affidante il servizio;

**Dato atto** che si vuole mantenere la partecipazione azionaria di questo comune in "Lamezia Multiservizi SpA" coerente con i fini istituzionali dell'ente ex art. 3, c. 27 e ss. della legge 244/2007 e si da atto, altresì, che lo stesso ente ha individuato il modello in house, quale soluzione organizzativa per la gestione del ciclo dei rifiuti, costituente un Servizio Pubblico Locale di rilevanza economica, in quanto esplicitamente previsto come tale dalla Parte IV – Titolo I – Capo III D.Lgs. 152/2006;

**Dato atto** che la Società Lamezia Multiservizi SpA presenta le caratteristiche *in house* pienamente coerente con i principi di derivazione comunitaria in materia (Lamezia Multiservizi SpA è infatti *società a capitale interamente pubblico*, sulla quale *gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui servizi gestiti in proprio* e che realizza *la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano*);

**Dato atto** che la Società Lamezia Multiservizi SpA è *costituita da più comuni la cui popolazione complessiva supera i 30.000 abitanti*, e che quindi non è soggetta alle norme di dismissioni di partecipazione societarie per i comuni inferiori a 30.000 abitanti di cui all'art. 14 – c. 32 D. L. 78/2010;

**Dato atto**, altresì, che nella scelta di proseguire con la Società Lamezia Multiservizi S.p.A, si riconosce la capacità gestionale, professionalità specifica e struttura adeguata in termini di risorse umane e parco veicoli ma soprattutto la disponibilità di un "sistema di gestione dei rifiuti" tale da garantire la continuità delle attività di "trattamento" dei rifiuti;

**Dato atto**, altresì, che la convenienza economica è supportata dai dati rilevabili dall'Istituto I.s.p.r.a. (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – Ente Pubblico), che confronta i costi di servizi di igiene ambientale per l'area sud – Italia per comuni similari;

**Atteso** che l'art. 34, comma 20 del D.L. 179 del 18.10.2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19.10.2012) prevede che: "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione, e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito Internet dell'ente affidante, che dà conto delle

*ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";*

**Valutata** la convenienza dell'affidamento *in house* alla Società Lamezia Multiservizi SpA del servizio di Raccolta Differenziata porta a Porta del Comune Amantea in quanto preferibile sotto più profili e congruente con il mercato di riferimento;

**Dato atto**, altresì, che nella scelta di proseguire con la Società Lamezia Multiservizi S.p.A, si riconosce la capacità gestionale, professionalità specifica e struttura adeguata in termini di risorse umane e parco veicoli ma soprattutto la disponibilità di un "sistema di gestione dei rifiuti" tale da garantire la continuità delle attività di "trattamento" dei rifiuti;

**Ravvisata** la necessità di adottare il presente atto, per tutte le ragioni innanzi esplicitate, al fine di autorizzare la prosecuzione del Servizio alla "Società Lamezia Multiservizi S.p.A" con una validità fino al 31/12/2016 fatte salve le sopravvenute norme di legge che imporranno al comune di Amantea una gestione incompatibile con il presente affidamento . In tale circostanza il contratto sarà risolto di diritto;

**Preso atto** che la gestione del servizio in questione ha un valore complessivo di **1.399.920,95 Euro/annuo** oltre oneri IVA al 10%, per un totale di € 1.539.913,05 Euro/annuo;

**Visto** il D.lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii;

**Visto** il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma I, D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma I, D. Lgs. 267/2000;

**Ritenuto** di dovere procedere alla prosecuzione del servizio;

**Visto** il **Piano economico**;

**Vista** la **Relazione** predisposta ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012 n. 179;

**Visto** lo **schema di contratto di Servizio** oggetto dell'affidamento del "Servizio di Raccolta Differenziata Porta a Porta";

## **DELIBERA**

1. di approvare, come da documento allegato sub. **A1** il **Piano Economico**
2. di approvare, come da documento allegato sub. **A2**, la **Relazione** predisposta ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con legge n. 221 del 17/12/2012, riferita all'esplicitazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento diretto del servizio di cui in premessa in favore della partecipata Società Lamezia Multiservizi S.p.A, dando atto che la stessa sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, contestualmente alla presente deliberazione nel rispetto della richiamata disposizione di legge.
3. di approvare, altresì, lo schema di "**Contratto di Servizio**" predisposto per regolamentare l'affidamento *in house* del servizio di che trattasi per il **periodo gennaio – 31 dicembre 2016** e per normare conseguentemente i diversi aspetti tecnico-economici riferiti all'esecuzione del servizio ed agli standard qualitativi dello stesso, il tutto come da documento allegato sub. **A3**, le cui disposizioni si intendono richiamate a formare parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. di affidare, in conformità alla suddetta **Relazione**, il predetto servizio di igiene urbana alla propria partecipata Società Lamezia Multiservizi S.p.A , per anni sei (2), *in house providing*, in quanto soluzione idonea a garantire l'efficienza e l'efficacia dei servizi di igiene ambientale;

5. di dare mandato al Responsabili del Settore competente per materia, nel rispetto delle reciproche prerogative e responsabilità, l'adozione degli eventuali ulteriori atti e dei provvedimenti attuativi conseguenti alla presente deliberazione quali la stipula del contratto di servizio allegato sub. **A3** con la Società Lamezia Multiservizi S.p.A., nel rispetto dei principi in materia, per la durata indicata in oggetto e nelle premesse, salva una diversa durata che in relazione all'evoluzione della normativa dovesse imporsi;

**Di dare atto** di dare atto che la conseguente spesa prevista in € \_\_\_\_\_ per l'anno 2016, troverà imputazione al competente intervento \_\_\_\_\_ (Cap. \_\_\_\_\_), del bilancio pluriennale 2015/2017, esercizi 2016.

**Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4) del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

**Di notificare** il presente atto alla Società Lamezia Multiservizi SpA con sede in Lamezia Terme (CZ) Via Delle Vittorie.

## **Servizio gestione rifiuti nel Comune di Amantea**

### **Piano economico 2016**

#### **Prosecuzione del servizio**

Il servizio di raccolta rifiuti, erogato dalla Lamezia Multiservizi S.p.A. al Comune di Amantea, è regolato dal disciplinare sottoscritto in data 18/04/2013 con scadenza al 30/06/2015 e prorogato con delibera di Giunta Comunale n. del     fino al 30/09/2015 e successivamente fino al 31/12/2015 e comunque fino a nuovo affidamento.

L'attuale organizzazione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e di raccolta differenziata nei termini e con le modalità indicati nel disciplinare e nell'allegato tecnico, prevede un corrispettivo annuo di Euro 1.215.000,00 oltre IVA e un corrispettivo di Euro 257.730,00 per la fornitura delle attrezzature.

La prosecuzione del rapporto di affidamento diretto, a decorrere dall'1/07/2015, è consentita, in via transitoria, dalla normativa vigente che viene di seguito riportata.

#### **Normativa di riferimento**

**L'Art.3-bis del D.L. 138/2011, convertito in Legge 148/2011, al comma 1, nel testo vigente prevede:**

*1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vi-*

genti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

*Il successivo comma 1-bis, nel testo vigente prevede:*

*1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi.*

*I successivi commi 6 e 6-bis nel testo vigente prevedono:*

*6. Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008.*

*6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente.*

**L'Art.4 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, al comma 8 nel testo vigente, prevede:**

*8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014. Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di*

cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

**L'Art. 34 del D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, ai commi 20 e 21, nel testo vigente prevede:**

20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

**L'Art.13 del D.L. 150/2013, convertito in Legge 15/2013, ai commi 1, 2 e 3 prevede:**

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

La prosecuzione del rapporto con la Lamezia Multiservizi S.p.A. è pertanto giustificata, fino all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'ente di go-



verno dell'ambito territoriale ottimale, unico soggetto competente ad organizzare tale servizio.

La Regione Calabria ha approvato la **Legge Regionale n.14 dell'11/08/2014** "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria."

Con tale L.R. sono stati definiti:

gli **Ambito Territoriale Ottimale (ATO)**, la dimensione territoriale per lo svolgimento da parte dei comuni, in forma obbligatoriamente associata e secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale;

le **Area di Raccolta Ottimale (ARO)**, le ripartizioni territoriali delimitate all'interno degli ATO, tenuto conto delle diversità territoriali, per una gestione efficiente del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti.

Le **Comunità d'ambito**, la struttura che riunisce i sindaci dei comuni ricadenti in ciascun ATO per l'esercizio, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni amministrative, anche fondamentali, degli enti locali ricompresi nell'ATO; in caso di decisioni riguardanti esclusivamente la singola ARO, la Comunità si riunisce in seduta ristretta, alla quale partecipano unicamente i sindaci dei comuni ricadenti nella rispettiva ARO

Gli ATO coincidono con i confini amministrativi delle province. Al fine di consentire l'organizzazione orientata all'efficienza gestionale dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, onde tenere conto delle differenziazioni territoriali, ciascun ATO può essere articolato in ARO. In fase di prima applicazione, le ARO corrispondono ai quattordici sottoambiti per la raccolta differenziata definiti all'interno del Piano regionale di gestione rifiuti di cui all'Ordinanza n. 6294 del 30 ottobre 2007 del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Calabria

L'Art. 4 della citata L.R. 14/2014 prevede

*1. I comuni ricompresi in ciascun ATO esercitano in forma aggregata le funzioni di organizzazione del servizio di cui all'articolo 19 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, nel rispetto dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del D.L. 138/2011, convertito in Legge 148/2011. A tal fine i comuni si associano secondo le forme previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali), sottoscrivendo una convenzione e costituendo, per ciascun ATO, la Comunità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d).*

*2. La Comunità è l'ente di governo dell'ATO di cui all'articolo 3-bis del D.L. 138/2011. È composta dai sindaci dei comuni ricadenti nel rispettivo ATO o loro delegati e la sua costituzione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*

3. Le Comunità possono stipulare tra loro accordi finalizzati a promuovere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio di gestione dei rifiuti tra gli ATO, dandone opportuna informazione alla Regione.

4. La Comunità svolge la propria attività tenendo conto degli indirizzi dettati dalla Regione per finalità di coordinamento, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge. A sua volta, la Comunità svolge, autonomamente o su richiesta, un'azione consultiva nei confronti della Regione e degli altri enti locali e collabora con le eventuali autorità o organismi nazionali e regionali di settore.

5. La sede della Comunità è localizzata, salva diversa deliberazione, presso il comune dell'ATO avente il maggior numero di abitanti. I comuni associati, ai fini delle deliberazioni della Comunità, esprimono un numero di voti proporzionato al numero di abitanti risultante dall'ultimo censimento.

6. La Regione, con la delibera di cui all'articolo 3, comma 3, adotta, su proposta del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, lo schema-tipo di convenzione per la costituzione delle Comunità, nonché quello di regolamento di funzionamento delle Comunità, sulla base del quale ciascuna di esse redige il proprio regolamento di funzionamento, da adottare nella prima seduta, convocata ai sensi del comma 8.

7. La partecipazione dei sindaci alla Comunità è obbligatoria ed a titolo gratuito. La sottoscrizione della convenzione deve essere perfezionata dai comuni di ciascun ATO entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta regionale, di cui al comma 6. Trascorso tale termine, la Giunta regionale dispone, previa diffida, la nomina di commissari ad acta per l'attuazione della presente legge. Le spese derivanti dall'attività di detti commissari sono a carico degli enti commissariati.

8. La prima seduta della Comunità è convocata dal sindaco del comune dell'ATO avente il maggior numero di abitanti e si svolge entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione di costituzione della Comunità. In caso di inerzia, provvede il Presidente della Regione o un suo delegato. Nella prima riunione, la Comunità elegge il Presidente e due vicepresidenti, con votazioni separate. Risulta eletto il sindaco che riporta il maggior numero di voti.

9. Ferme restando le competenze assegnate dalle norme statali alle Regioni, ogni Comunità, per ciascun ATO di riferimento:

- a) predisporre e approva i Piani d'ambito e gli altri atti di pianificazione;
- b) definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni, indicandone i relativi standard;
- c) definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale, ai sensi dell'articolo 5, e le eventuali compensazioni economiche;
- d) determina, per quanto di competenza, la tariffa relativa all'erogazione del servizio che ciascun comune integra all'interno del relativo tributo comunale sui rifiuti. La componente del tributo comunale relativa ai rifiuti è destinata alla copertura integrale dei costi del servizio. Le modalità di trasferimento al gestore di detta quota sono definite all'interno dello schema-tipo di contratto di servizio che la Regione adotta ed al quale ciascun contratto di servizio deve conformarsi ai sensi dell'articolo 203 del d.lgs. 152/2006. Ciascuna Comunità tiene conto delle eventuali

*differenziazioni tariffarie in caso di più gestioni temporaneamente attive nello stesso ATO o nella stessa ARO;*

*e) individua, nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla normativa statale, le modalità di gestione del servizio o dei singoli segmenti di esso tra le alternative consentite dalla disciplina vigente, relazionando sulle ragioni della scelta e sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e sulla definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, indicando le compensazioni economiche, se previste;*

*f) svolge le procedure per l'affidamento del servizio o dei suoi singoli segmenti, secondo le modalità di cui all'articolo 6, promuovendo il coordinamento e l'omogeneità tra i diversi affidamenti dell'ATO e i relativi contratti di servizio.*

*10. La Comunità, attraverso un ufficio comune, individuato in linea con quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, primo periodo, del d.lgs. 267/2000, gestisce le attività tecnico-amministrative collegate all'attuazione dei compiti di cui al comma 9. L'ufficio comune si avvale della struttura del comune sede della Comunità e/o degli uffici degli enti convenzionati, secondo le modalità definite dalla convenzione. In particolare, l'ufficio comune opera con personale dell'ente in cui è localizzato e, all'occorrenza, con personale distaccato e comandato, nel rispetto di quanto prescritto dalla vigente contrattazione collettiva di comparto, e impegnato, volta per volta, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, senza nuovi e maggiori oneri per l'amministrazione. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale con l'ufficio comune.*

*Nell'ufficio comune è individuato, secondo le modalità stabilite dalla convenzione costitutiva della Comunità, un direttore tra il personale dirigente già in servizio presso uno dei comuni dell'ATO.*

*11. Le decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, riguardanti esclusivamente la singola ARO, sono adottate dalla Comunità riunita, in seduta ristretta, alla quale partecipano esclusivamente i sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell'ARO stessa. L'assemblea ristretta è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità il quale può delegare tali competenze al sindaco del comune dell'ARO avente il maggior numero di abitanti.*

*Nelle assemblee ristrette, il Presidente della Comunità ha diritto di voto solo nelle riunioni riguardanti l'ARO nella quale ricade il comune di cui è sindaco.*

***Sulla base della normativa nazionale vigente, tenuto conto che trattasi di organizzazione di servizio pubblico di interesse generale di ambito comunale, è consentito l'affidamento diretto in house da parte del Comune di Amantea alla Lamezia Multiservizi S.p.A., nelle more che, ai sensi della L.R. 14/2014 venga costituita la Comunità d'ambito, approvato il piano d'ambito e individuato il gestore del servizio***

### **La normativa di settore**

Per poter raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata posti dalla vigente legislazione (D.Lgs. 152/2006 come modificato e integrato dal D.Lgs. n.4/2008 e dal d.Lgs.205/2010) diventa necessario, come dimostrato dalle esperienze condotte nelle realtà più all'avanguardia in questo settore, riorganizzare il sistema di raccolta rifiuti privilegiando il sistema di raccolta porta a porta.

Tale sistema, si presenta più complesso nella gestione e nella organizzazione e sicuramente più oneroso in termini di costo per tonnellata di rifiuti raccolto, anche se è dimostrato che permette di raggiungere risultati soddisfacenti, sia perché coinvolge direttamente gli utenti produttori dei rifiuti sia perché consente di realizzare una effettiva separazione dei rifiuti solidi urbani dai rifiuti speciali (che nelle nostre realtà si ritrovano spesso nel circuito dei rifiuti urbani) con una significativa diminuzione dei rifiuti urbani raccolti e quindi un corrispondente incremento della percentuale di raccolta differenziata. L'**Articolo 183 comma 1, lettera p)** del D.Lgs. n.152/2006 nel testo vigente definisce «raccolta differenziata»:

*la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.*

In termini di obiettivi da raggiungere, il successivo **Articolo 205**, prevede:

*1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:*

- a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;*
- b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;*
- c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.*

*1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:*

*a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;*

*b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;*

c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare.

1-ter. L'accordo di programma di cui al comma precedente può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto nonché stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere una disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente articolo.

3. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio<sup>(664)</sup> di concerto con il Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonché la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.

5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

6. Le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero.

Si rileva che il comma 2 che prevedeva "La frazione organica umida separata fisicamente dopo la raccolta e finalizzata al recupero complessivo tra materia ed energia, secondo i criteri dell'economicità, dell'efficacia, dell'efficienza e della trasparenza del sistema, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1" è stato soppresso dall'art. 2, comma 28-ter, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4

**L' Articolo 181, comma 1, prevede:**

Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall'articolo 205. Le autorità competenti realizzano, altresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine,

nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.

Il successivo **comma 6** prevede:

*Al fine di favorire l'educazione ambientale e contribuire alla raccolta differenziata dei rifiuti, i sistemi di raccolta differenziata di carta e plastica negli istituti scolastici sono esentati dall'obbligo di autorizzazione in quanto presentano rischi non elevati e non sono gestiti su base professionale.*

**E l'Articolo 182-ter** prevede:

1. La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le regioni e le province autonome, i comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto misure volte a incoraggiare:

a) la raccolta separata dei rifiuti organici;

b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;

c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente

In assenza del decreto del Ministero dell'Ambiente, che individua le metodologie e i criteri di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata, si manterrà una determinazione della percentuale di raccolta differenziata conforme a quella utilizzata dall'ARPACAL.

Sulla base di tali obiettivi verrà dimensionato il servizio integrato di raccolta rifiuti per raggiungere nel 2016 la percentuale di raccolta differenziata prevista dal D.Lgs. 152/2006. Tale diversa organizzazione del servizio si inquadra come una prosecuzione della sperimentazione organizzativa avente carattere di temporaneità, per la durata di ulteriori 12 mesi e comunque fino al 31/12/2016.

### L'attuale organizzazione del servizio

Il servizio di raccolta degli rifiuti solidi urbani nel Comune di Amantea è attualmente svolto dalla Lamezia Multiservizi S.p.A. con il sistema porta a porta;

I rifiuti complessivamente raccolti nel Comune di Amantea nel 2014 e nel 2015 sono stati i seguenti:

<b>DATI RACCOLTA RIFIUTI</b>	<b>2014</b>	<b>2015 (genn.-Dic.)</b>
Rifiuti Indifferenziati (ton)	5.830,86	3.259,12
Raccolta differenziata (ton)	1.781,14	3.990,35
<b>Totale Rifiuti (ton)</b>	<b>7.512,00</b>	<b>7.249,47</b>
Percentuale RD (%)	<b>23,71%</b>	<b>55,04%</b>
<b>SUDDIVISIONE PER FRAZIONI</b>		
20 01 08 - Organico (ton/anno)	663,38	2.067,96
15 01 01 - 20 01 01 Carta/Cartoni (ton/anno)	487,74	734,64 <sup>1</sup>
15 01 06 - Multimateriale (ton/anno)	334,46	819,72
20 03 07 - Ingombranti (tonn/anno)	295,56	345,500
Pile a Farmaci (tonn/anno)		
<b>Sommano (ton/anno)</b>	<b>1.781,14</b>	<b>3.967,82</b>

Da evidenziare che nel capoluogo la raccolta differenziata porta a porta è stata avviata a marzo del 2015 che ha consentito di raggiungere, nel periodo marzo-dicembre, la percentuale di raccolta differenziata del 55,07% :

Con l'implementazione del servizio, che prevede la raccolta differenziata porta a porta anche nelle contrade rurali e quindi estesa alla totalità del territorio comunale, si prevede di raggiungere entro la fine dell'anno 2016 la percentuale di raccolta differenziata prossima alla soglia de 65%.

### **Il novo piano economico**

Il servizio oggetto della presente proposta prevede la prosecuzione del sistema di gestione integrata dei rifiuti con un progressivo incremento della raccolta differenziata basata esclusivamente sulla raccolta domiciliare, denominato "porta a porta" esteso a tutto il territorio comunale.

Il Comune di Amantea si estende per 28.63 kmq la popolazione residente è pari a 13.925 abitanti (ultimo censimento) suddivisa in 5.526 nuclei familiari; gli esercizi commerciali censiti sono 1.146. Durante il periodo estivo è previsto un incremento di 6.700 abitanti (-50%) suddivisi in 2.760 famiglie.

Per raccolta "porta a porta" si intende un sistema articolato, avente periodicità fissa, la cui peculiarità evidente risiede nella capillarità, in quanto si tratta di un servizio che con regolarità permette l'intercettazione direttamente presso le singole unità condominiali e le unità locali di imprese (attività commerciali e terziarie) del materiale conferito. Si tratta di un conferimento non più anonimo mediante i classici cassonetti stradali ma prevede l'assegnazione ad ogni singola utenza di contenitori specifici per la raccolta di ogni singola tipologia di rifiuto.

Questa organizzazione del servizio si è dimostrata idonea ad incrementare in maniera considerevole gli indici di raccolta rispetto alle modalità classiche con l'utilizzo dei contenitori stradali, poiché è evidente che la capillarità facilita il conferimento da parte dei cittadini e delle utenze non domestiche rendendoli inoltre responsabili nella riduzione del conferimento dei rifiuti,

In secondo luogo sensibilizza e coinvolge emotivamente i cittadini e gli operatori del servizio che, diventandone soggetti attivi, direttamente coinvolti, rivestono un ruolo integrante all'interno degli schemi del servizio.

In terzo luogo consente l'eliminazione completa dei cassonetti stradali con l'obiettivo di rendere nuovamente disponibili aree che possono essere utilizzate per una riqualificazione urbana o per posti auto, e di evitare il conferimento scorretto da parte dei cittadini di particolari categorie di rifiuti speciali, e eventualmente permette di applicare più agevolmente il sistema tariffario puntuale.

Il sistema di raccolta domiciliare consisterà nella raccolta delle seguenti frazioni:

- Organico: raccolta porta a porta con frequenza 3 prelievi/settimana
- carta e cartone: raccolta porta a porta con frequenza 1 prelievo/settimana
- multimateriale: raccolta porta a porta con frequenza 1 prelievo/settimana
- secco: raccolta porta a porta con frequenza 1 prelievo/settimana



- Per il verde e i rifiuti ingombranti e beni durevoli la raccolta con frequenza 1 prelievo/settimana.
- Per le pile, le batterie e i medicinali scaduti è prevista la raccolta da appositi contenitori posizionati nelle rivendite di Tabacchi e nei maggiori supermercati e dai contenitori dedicati posizionati nelle Farmacie cittadine.

Con questa organizzazione del servizio si prevede di incrementare progressivamente la percentuale di raccolta differenziata, garantendo la percentuale minima del 55% (dato consolidato) fino a raggiungere il 65% di raccolta differenziata, (obiettivo previsto dall'Art. 2015 del D.Lgs. 152/2006), calcolata applicando la seguente formula:

$$R.D. (\%) = \{[Q(R.D.) + Q(Fe)]/[Q(R.S.U.) + Q(R.D.)]\} * 100$$

Dove

Q(R.D.) è la quantità di raccolta differenziata comprendente le frazioni carta e cartone, multi materiale (imballaggi di vetro, plastica, alluminio), organico, verde, ingombranti e beni durevoli, abiti usati, pile e batterie, medicinali scaduti;

Q(Fe) indica il quantitativo di metalli separati presso l'impianto di trattamento dei rifiuti

Q(RSU) indica il quantitativo di rifiuti solidi urbani raccolti esclusi quindi eventuali rifiuti speciali non assimilati agli urbani

L'organizzazione del servizio di raccolta porta a porta prevede il prelievo delle varie frazioni di rifiuti con le seguenti cadenza minima:

Raccolta organico 3 giorni/settimana

Raccolta multimateriale 1 giorno/settimana

Raccolta carta: 1 giorno settimana

Raccolta tal quale 1 giorno/settimana

Raccolta ingombranti 1 giorno/settimana

Il dimensionamento del servizio e il conto economico sono di seguito riportati.

#### **DATI DIMENSIONALI**

	<i>Residenti</i>	<i>Incremento estivo</i>
Abitanti	13.925	6.700
Famiglie	5.526	2.760
Commerciali	1.146	0

#### **DATI PRODUTTIVITA'**

Famiglie per turno di raccolta	921
Utenze non domestiche per turno	573

	<b>base</b>	<b>Incremento estivo</b>
Zone di raccolta domestici	6	3
Zone di raccolta non domestici	2	0

<b>DATI RACCOLTA RIFIUTI</b>	<b>2015</b>
Rifiuti Indifferenziati (ton)	3.259,12
Raccolta differenziata (ton)	3.990,35
<b>Totale Rifiuti (ton)</b>	<b>7.249,47</b>
Percentuale RD (%)	<b>55,04%</b>
<b>SUDDIVISIONE PER FRAZIONI</b>	
20 01 08 - Organico (ton/anno)	2.067,96
15 01 01 - 20 01 01 Carta/Cartoni (ton/anno)	734,64 <sup>2</sup>
15 01 06 - Multimateriale (ton/anno)	819,72
20 03 07 - Ingombranti (ton/anno)	345,500
Pile a Farmaci (ton/anno)	
<b>Sommano (ton/anno)</b>	<b>3.967,82</b>

### Dimensionamento – Costo del Servizio

<b>Dimensionamento</b>	<b>Val.med.annuo</b>
Assistente	1
Autisti	11,3
Operai	9,2
Autocompattatore carico posteriore	3
Autocarro grande portata	2
Autocarro media portata Dayli	9
Autocarro piccola portata porter	2
Cassoni	12

### **Dimensionamento del servizio**

Popolazione servita (num. Abitanti)	13.925
Famiglie rilevate	5.526
Utenze domestiche	5.526
Utenze commerciali	1.146
Incremento estivo popolazione	6.700
Incremento estivo famiglie	2.760
<b>Rifiuti raccolti (tonn/anno)</b>	<b>7.250</b>

### **Costo del servizio**

<i>Dati Generali</i>	<i>Q.tà</i>	<i>Costo unitario</i>	<i>Costo gestione</i>	<i>Costo personale</i>	<i>Costo Gestione/annuo</i>
<b>PERSONALE</b>					
Assistenti	1	€ 45.985,40	€ 45.985,40		
Autisti	11,3	€ 43.323,86	€ 489.559,62		
Operatori	9,2	€ 40.913,71	€ 376.406,13	<b>€ 911.951,15</b>	
<b>ATTREZZATURE</b>					
Autocompattatore carico posteriore	3	€ 125.000,00	€ 55.490,00		€ 166.470,00
Autocarro grande portata	2	€ 115.000,00	€ 45.000,00		€ 90.000,00
Autocarro media portata Dayli	9	€ 40.000,00	€ 16.833,00		€ 151.497,00
Autocarro piccola portata porter	2	€ 32.000,00	€ 7.517,57		€ 15.035,14
Cassoni	12	€ 7.000,00	€ 700,00		€ 8.400,00
					<b>€ 431.402,14</b>
<b>Sommano</b>				€ 1.343.353,29	
Spese generali 5%				€ 67.167,66	
Totale				<b>€ 1.410.520,95</b>	
Costo Selezione + smaltimento scarti			€ 109.400,00	€ 1.410.520,95	
Contributo Conai			€ 120.000,00		
Ricavo				-€ 10.600,00	
<b>Costo complessivo del servizio</b>				<b>€ 1.399.920,95</b>	
IVA 10%				€ 139.992,10	
<b>TOTALE</b>				<b>€ 1.539.913,05</b>	

Costo medio unitario

207,53 (€/ton)

Il conto economico sopra riportato del servizio non comprende il costo degli smaltimenti a carico del Comune che viene stimato applicando le tariffe di smaltimento stabilita dalla Regione Calabria:

#### COSTO SMALTIMENTO

148,21

	C.U. (€/ton)	Q,tà (ton)	Costo
Costo smaltimento indifferenziato	132,20	3.259,00	430.840,00
Costo smaltimento organico	91,62	2.100,00	192.402,00
<b>Sommano costi smaltimento</b>			<b>623.242,00</b>

91.34

Il costo complessivo per il Comune è il seguente:

**COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

Corrispettivo raccolta differenziata	<b>1.399.920,95</b>
Iva al 10%	<b>139.992,10</b>
Costo smaltimento	<b>623.242,00</b>
<b>Costo totale per il Comune</b>	<b>2.163.155,05</b>

Con riferimento alle previsioni di conto economico, si riscontra un forte incremento dei costi di smaltimento per effetto degli incrementi delle tariffe stabilite dalla Regione Calabria: la tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati passa da 101,02 €/ton a 132,2 €/ton e la tariffa di trattamento della frazione organica passa da 47 €/ton a 91,62 €/ton.


Per avere un utile riferimento sulla economicità del servizio erogato dalla Lamezia Multiservizi S.p.A. si riportano i costi medi dei servizi di raccolta desunti dal Rapporto ISPRA del 2014 e riferito ai costi rilevati nel 2013:

<b>DATI ISPRA</b>	<b>ITALIA (2013)</b>	<b>SUD ITALIA (2013)</b>	<b>AMANTEA (2015)</b>
Costo raccolta (€/ab./anno)	106,27	105,40	101,68
Costo raccolta (€/ton)	204,80	213,50	207,53

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei  
requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta  
(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)**

L RESPONSABILE DEL TITTORE:

Ing. Francesco Lelli



**INFORMAZIONI DI SINTESI**

Oggetto dell'affidamento	<i>Servizio raccolta differenziata rifiuti solidi urbani</i>
Ente affidante	Comune di AMANTEA (CS)
Tipo di affidamento	Contratto di servizio
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a Società in house
Durata del contratto	Fino alla individuazione del gestore del servizio da parte della Comunità d'ambito ex L.R. 14/2014 e, comunque, per una durata massima di anni 1 a decorrere dall'1/07/2015
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Il precedente affidamento è scaduto il 30/06/2015. Con delibera di G. M. n. del è stato prorogato fino al 30/09/2015 e con successiva comunicazione fino al 31/12/2015. L'amministrazione Comunale del Comune di Amantea intende procedere ad un nuovo affidamento diretto ex D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, Art.4, comma 8. La presente relazione riguarda quindi un nuovo affidamento (ex D.L. 179/2012 art. 34 comma 20).
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Territorio del Comune di Amantea

**SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE**

Nominativo	Francesco Lorello
Ente di riferimento	Comune di AMANTEA (CS)
Area/servizio	Ufficio Tecnico
Telefono	0982 4291
Email	lavoripubblici@comune.amantea.cs.it
Data di redazione	04/01/2016

## SEZIONE A

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

**L'Art.3-bis del D.L. 138/2011, convertito in Legge 148/2011, al comma 1, nel testo vigente prevede:**

*1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.*

Il successivo comma 1-bis, nel testo vigente prevede:

*1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi.*

I successivi commi 6 e 6-bis nel testo vigente prevedono:

*6. Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.*

165, nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008.

6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente.

**L'Art.4 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, al comma 8 nel testo vigente, prevede:**

8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014. Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

**L'Art. 34 del D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, ai commi 20 e 21, nel testo vigente prevede:**

20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

**L'Art.13 del D.L. 150/2013, convertito in Legge 15/2013, ai commi 1, 2 e 3 prevede:**

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le



*cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.*

*3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.*

**La Regione Calabria ha approvato la Legge Regionale n.14 dell'11/08/2014 "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria."**

Con tale L.R. sono stati definiti:

gli **Ambito Territoriale Ottimale (ATO)**, la dimensione territoriale per lo svolgimento da parte dei comuni, in forma obbligatoriamente associata e secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale;

le **Area di Raccolta Ottimale (ARO)**, le ripartizioni territoriali delimitate all'interno degli ATO, tenuto conto delle diversità territoriali, per una gestione efficiente del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti.

Le **Comunità d'ambito**, la struttura che riunisce i sindaci dei comuni ricadenti in ciascun ATO per l'esercizio, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni amministrative, anche fondamentali, degli enti locali ricompresi nell'ATO; in caso di decisioni riguardanti esclusivamente la singola ARO, la Comunità si riunisce in seduta ristretta, alla quale partecipano unicamente i sindaci dei comuni ricadenti nella rispettiva ARO

Gli ATO coincidono con i confini amministrativi delle province. Al fine di consentire l'organizzazione orientata all'efficienza gestionale dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, onde tenere conto delle differenziazioni territoriali, ciascun ATO può essere articolato in ARO. In fase di prima applicazione, le ARO corrispondono ai quattordici sottoambiti per la raccolta differenziata definiti all'interno del Piano regionale di gestione rifiuti di cui all'Ordinanza n. 6294 del 30 ottobre 2007 del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Calabria

L'Art. 4 della citata L.R. 14/2014 prevede

*1. I comuni ricompresi in ciascun ATO esercitano in forma aggregata le funzioni di organizzazione del servizio di cui all'articolo 19 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, nel rispetto dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del D.L. 138/2011, convertito in Legge 148/2011. A tal fine i comuni si associano secondo le forme previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali), sottoscrivendo una convenzione e costituendo, per ciascun ATO, la Comunità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d).*

*2. La Comunità è l'ente di governo dell'ATO di cui all'articolo 3-bis del D.L. 138/2011. È composta dai sindaci dei comuni ricadenti nel rispettivo ATO o loro delegati e la sua costituzione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*

*3. Le Comunità possono stipulare tra loro accordi finalizzati a promuovere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio di gestione dei rifiuti tra gli ATO, dandone opportuna informazione alla Regione.*

4. La Comunità svolge la propria attività tenendo conto degli indirizzi dettati dalla Regione per finalità di coordinamento, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge. A sua volta, la Comunità svolge, autonomamente o su richiesta, un'azione consultiva nei confronti della Regione e degli altri enti locali e collabora con le eventuali autorità o organismi nazionali e regionali di settore.
5. La sede della Comunità è localizzata, salva diversa deliberazione, presso il comune dell'ATO avente il maggior numero di abitanti. I comuni associati, ai fini delle deliberazioni della Comunità, esprimono un numero di voti proporzionato al numero di abitanti risultante dall'ultimo censimento.
6. La Regione, con la delibera di cui all'articolo 3, comma 3, adotta, su proposta del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, lo schema-tipo di convenzione per la costituzione delle Comunità, nonché quello di regolamento di funzionamento delle Comunità, sulla base del quale ciascuna di esse redige il proprio regolamento di funzionamento, da adottare nella prima seduta, convocata ai sensi del comma 8.
7. La partecipazione dei sindaci alla Comunità è obbligatoria ed a titolo gratuito. La sottoscrizione della convenzione deve essere perfezionata dai comuni di ciascun ATO entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta regionale, di cui al comma 6. Trascorso tale termine, la Giunta regionale dispone, previa diffida, la nomina di commissari ad acta per l'attuazione della presente legge. Le spese derivanti dall'attività di detti commissari sono a carico degli enti commissariati.
8. La prima seduta della Comunità è convocata dal sindaco del comune dell'ATO avente il maggior numero di abitanti e si svolge entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione di costituzione della Comunità. In caso di inerzia, provvede il Presidente della Regione o un suo delegato. Nella prima riunione, la Comunità elegge il Presidente e due vicepresidenti, con votazioni separate. Risulta eletto il sindaco che riporta il maggior numero di voti.
9. Ferme restando le competenze assegnate dalle norme statali alle Regioni, ogni Comunità, per ciascun ATO di riferimento:
- a) predisporre e approva i Piani d'ambito e gli altri atti di pianificazione;
  - b) definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni, indicandone i relativi standard;
  - c) definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale, ai sensi dell'articolo 5, e le eventuali compensazioni economiche;
  - d) determina, per quanto di competenza, la tariffa relativa all'erogazione del servizio che ciascun comune integra all'interno del relativo tributo comunale sui rifiuti. La componente del tributo comunale relativa ai rifiuti è destinata alla copertura integrale dei costi del servizio. Le modalità di trasferimento al gestore di detta quota sono definite all'interno dello schema-tipo di contratto di servizio che la Regione adotta e dal quale ciascun contratto di servizio deve conformarsi ai sensi dell'articolo 203 del d.lgs. 152/2006. Ciascuna Comunità tiene conto delle eventuali differenziazioni tariffarie in caso di più gestioni temporaneamente attive nello stesso ATO o nella stessa ARO;
  - e) individua, nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla normativa statale, le modalità di gestione del servizio o dei singoli segmenti di esso tra le alternative consentite dalla disciplina vigente, relazionando sulle ragioni della scelta e sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e sulla definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, indicando le compensazioni economiche, se previste;

f) svolge le procedure per l'affidamento del servizio o dei suoi singoli segmenti, secondo le modalità di cui all'articolo 6, promuovendo il coordinamento e l'omogeneità tra i diversi affidamenti dell'ATO e i relativi contratti di servizio.

10. La Comunità, attraverso un ufficio comune, individuato in linea con quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, primo periodo, del d.lgs. 267/2000, gestisce le attività tecnico-amministrative collegate all'attuazione dei compiti di cui al comma 9. L'ufficio comune si avvale della struttura del comune sede della Comunità e/o degli uffici degli enti convenzionati, secondo le modalità definite dalla convenzione. In particolare, l'ufficio comune opera con personale dell'ente in cui è localizzato e, all'occorrenza, con personale distaccato e comandato, nel rispetto di quanto prescritto dalla vigente contrattazione collettiva di comparto, e impegnato, volta per volta, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, senza nuovi e maggiori oneri per l'amministrazione. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale con l'ufficio comune.

Nell'ufficio comune è individuato, secondo le modalità stabilite dalla convenzione costitutiva della Comunità, un direttore tra il personale dirigente già in servizio presso uno dei comuni dell'ATO.

11. Le decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, riguardanti esclusivamente la singola ARO, sono adottate dalla Comunità riunita, in seduta ristretta, alla quale partecipano esclusivamente i sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell'ARO stessa. L'assemblea ristretta è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità il quale può delegare tali competenze al sindaco del comune dell'ARO avente il maggior numero di abitanti. Nelle assemblee ristrette, il Presidente della Comunità ha diritto di voto solo nelle riunioni riguardanti l'ARO nella quale ricade il comune di cui è sindaco.

**Sulla base della normativa nazionale vigente, tenuto conto che trattasi di organizzazione di servizio pubblico di interesse generale di ambito comunale, è consentito l'affidamento diretto in house da parte del Comune di Amantea alla Lamezia Multiservizi S.p.A., nelle more che, ai sensi della L.R. 14/2014 venga costituita la Comunità d'ambito, approvato il piano d'ambito e individuato il gestore del servizio.**

## SEZIONE B

### CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

#### **B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

Per poter raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata posti dalla vigente legislazione (D.Lgs. 152/2006 come modificato e integrato dal D.Lgs. n.4/2008 e dal d.Lgs.205/2010) è stato ritenuto necessario l'avvio del sistema di raccolta rifiuti privilegiando il sistema di raccolta porta a porta, in una prima fase limitata alla sola frazione Campora S. Giovanni (anno 2014) e nel marzo 2015 anche nel Capoluogo.

Tale sistema, si presenta più complesso nella gestione e nella organizzazione e sicuramente più oneroso in termini di costo per tonnellata di rifiuti raccolti, anche se è dimostrato che permette di raggiungere risultati soddisfacenti, sia perché coinvolge direttamente gli utenti produttori dei rifiuti sia perché consente di realizzare una effettiva separazione dei rifiuti solidi urbani dai rifiuti speciali (che nelle nostre realtà si ritrovano spesso nel circuito dei rifiuti urbani) con una significativa diminuzione dei rifiuti urbani raccolti e quindi un corrispondente incremento della percentuale di raccolta differenziata.

L'**Articolo 183 comma 1, lettera p)** del D.Lgs. n.152/2006 nel testo vigente definisce «raccolta differenziata»:

*la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.*

In termini di obiettivi da raggiungere, il successivo **Articolo 205**, prevede:

*1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:*

- a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;*
- b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;*
- c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.*

*1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:*

- a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;*
- b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;*
- c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare.*

*1-ter. L'accordo di programma di cui al comma precedente può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto nonché stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti*

*nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere una disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente articolo.*

*3. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.*

*4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio <sup>(664)</sup> di concerto con il Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonché la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.*

*5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.*

*6. Le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero.*

*Si rileva che il comma 2 che prevedeva "La frazione organica umida separata fisicamente dopo la raccolta e finalizzata al recupero complessivo tra materia ed energia, secondo i criteri dell'economicità, dell'efficacia, dell'efficienza e della trasparenza del sistema, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1" è stato soppresso dall'art. 2, comma 28-ter, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*

**L' Articolo 181, comma 1,** prevede:

*Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall'articolo 205. Le autorità competenti realizzano, altresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:*

*a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;*  
*b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.*

*Il successivo **comma 6** prevede:*

*Al fine di favorire l'educazione ambientale e contribuire alla raccolta differenziata dei rifiuti, i sistemi di raccolta differenziata di carta e plastica negli istituti scolastici sono esentati dall'obbligo di autorizzazione in quanto presentano rischi non elevati e non sono gestiti su base professionale.*

**E l'Articolo 182-ter** prevede:

*1. La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.*

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le regioni e le province autonome, i comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto misure volte a incoraggiare:

a) la raccolta separata dei rifiuti organici;

b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;

c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente

In assenza del decreto del Ministero dell'Ambiente, che individua le metodologie e i criteri di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata, si manterrà una determinazione della percentuale di raccolta differenziata conforme a quella utilizzata dall'ARPACAL.

Sulla base di tali obiettivi verrà dimensionato il servizio integrato di raccolta rifiuti per raggiungere nel 2015 la percentuale di raccolta differenziata prevista dal D.Lgs. 152/2006.

## **B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

Il servizio di gestione dei rifiuti è un servizio locale a rete di rilevanza economica che deve essere obbligatoriamente erogato e il relativo costo deve essere integralmente coperto dalla tassa rifiuti (TARI) in attuazione dell'art 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., da applicare ai possessori o detentori a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente

## SEZIONE C

### MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESELTA

Il servizio è affidato in house alla Lamezia Multiservizi S.p.A, società a totale capitale interamente pubblico.

Il capitale sociale della Multiservizi, interamente versato e sottoscritto, è pari a Euro 2.513.444 ed è costituito da 48.663 azioni del valore nominale di Euro 51,65 ciascuna. Il Comune di Amantea detiene 500 azioni per una percentuale pari al 1,03% del capitale sociale; le altre azioni sono possedute da altri 27 Comuni del Sottoambito Lamezia della Provincia di Catanzaro.

La struttura e l'organizzazione aziendale di Lamezia Multiservizi S.p.A. risultano improntate al rispetto dei seguenti presupposti, funzionali ad assicurare la tutela degli interessi degli enti soci, come peraltro richiesti per consolidata giurisprudenza per giustificare l'affidamento in house, ovvero:

**Titolarità pubblica dell'intero capitale sociale.** La titolarità pubblica del capitale sociale è sancita e garantita dall'art.6 punto 2 dello Statuto che espressamente prevede *"E' da considerarsi nullo per violazione di norma imperativa di legge e comunque inefficace nei confronti della Società e dei soci ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno la proprietà pubblica totalitaria del capitale sociale così come indicata al precedente art. 1 del presente statuto ed è fatto divieto agli amministratori della società di iscrivere nel libro dei soci ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione del presente comma."*

**Sussistenza del controllo del Socio pubblico analogo a quello esercitato sulle proprie articolazioni organizzative.** Per quanto riguarda la sussistenza del controllo analogo si evidenzia come lo stesso sia garantito sia a livello di controllo societario che a livello di concreta possibilità per il singolo Comune di incidere sul dimensionamento dei servizi di competenza. L'effettività del controllo analogo è garantita da espresse clausole statutarie quali l'art.1 punto 3 dello Statuto *"Ai fini dell'esercizio congiunto del controllo sulla gestione della società il Comune di Lamezia Terme e gli altri Comuni soci stipulano una convenzione, le cui disposizioni saranno vincolanti per la società dal momento in cui la detta convenzione verrà ad essa comunicata"* e dallo stringente controllo dell'Assemblea dei soci sulle attività aziendali

Un ulteriore fondamentale livello di controllo è esercitato dal Comune sulle modalità organizzative e gestionali dei servizi svolti sul proprio territorio attraverso il contratto di servizio che regola i rapporti con la Società.

**La Società realizza la quasi totalità della propria attività con i Comuni soci che la controllano**

La Multiservizi risulta affidataria in forma diretta, secondo la formula in House providing della gestione di servizi di igiene urbana per conto dei Comuni soci, sulla base di contratti di servizio adottati in attuazione del pronunciamento dei singoli Comuni affidanti, secondo la medesima forma organizzativa e gestionale.

L'affidamento diretto del servizio alla Lamezia Multiservizi S.p.A. risulta compatibile con la vigente normativa e le più recenti pronunce giurisprudenziali in tema di affidamento in house, assicurando un effettivo concreto controllo della gestione da parte del Comune di Amantea per espressa previsione della Statuto della Società, che nella versione vigente prevede all'art.1 punto 3 *"Ai fini dell'esercizio congiunto del controllo sulla gestione della società il Comune di Lamezia Terme e gli altri Comuni soci stipulano una convenzione, le cui disposizioni saranno vincolanti per la società dal momento in cui la detta convenzione verrà ad essa comunicata"*.



## SEZIONE D

### MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

La normativa vigente prevede che l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti è demandata all'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, unico soggetto competente ad organizzare tale servizio.

La prosecuzione del rapporto con la Lamezia Multiservizi S.p.A. con affidamento diretto in house è pertanto giustificata, **nelle more che, ai sensi della L.R. 14/2014 venga costituita la Comunità d'ambito, approvato il piano d'ambito e individuato il gestore del servizio**

Il costo del servizio, desunto dal piano economico, è stabilito per la durata di un anno (dal 10/01/2016 al 10/01/2017) in Euro 1.539.913,05, corrispondente ad un costo unitario di 101,68 Euro/ab/anno e ad un costo unitario di 207,53 Euro/ton.

Per avere un utile riferimento sulla economicità del servizio erogato dalla Lamezia Multiservizi S.p.A. si riportano i costi medi dei servizi di raccolta desunti dal Rapporto ISPRA del 2014 e riferito ai costi rilevati nel 2013:

<b>DATI ISPRA</b>	<b>ITALIA (2013)</b>	<b>SUD ITALIA (2013)</b>	<b>AMANTEA (2015)</b>
Costo raccolta (€/ab./anno)	106,27	105,40	101,68
Costo raccolta (€/ton)	204,80	213,50	207,53



**SCRITTURA PRIVATA**  
**Servizio raccolta porta a porta rifiuti solidi urbani**

L'anno duemilasedici, addì \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede del Comune di Amantea

Tra i signori

1) \_\_\_\_\_, Responsabile del Servizio, il quale agisce nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di Amantea, codice fiscale dichiarato del Comune \_\_\_\_\_;

2) Ing. Vilella Paolo, C.F. VLLPLA55H29C960C, direttore generale della Lamezia Multiservizi S.p.A. con sede in Lamezia Terme alla Via della Vittoria iscritta nel registro delle imprese di Catanzaro partita IVA 02126380795

**PREMESSO**

- che l'Amministrazione Comunale di Amantea con deliberazione n. \_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, ha stabilito di proseguire con il servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Amantea con il sistema "Porta a Porta", affidandolo alla Lamezia Multiservizi S.p.A. società a totale partecipazione pubblica, per un ulteriore periodo di mesi \_\_\_\_\_, con decorrenza dal 10.01.2016;
- che la prosecuzione del rapporto, è consentita, in via transitoria, dal combinato disposto dell'Art.3-bis, comma 1 e comma 1-bis, del D.L. 138/2011, convertito in Legge 148 del 14/09/2011 e, s.m.i. (l'Art. 3-bis è stato inserito dall'art. 25, comma 1, lett. a) del D.L. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2012) e dall'Art.204, comma 1 del D.Lgs.152/2006;
- Che la Legge Regionale n. 14 del 07.08.2014, pubblicata sul B.U.R.C. n. 36 dell'11.08.2014, ad oggetto "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria", ha previsto gli assetti territoriali per l'organizzazione del ciclo rifiuti ed, in particolare, all'articolo 4, che i Comuni ricompresi in ciascun ATO, esercitano in forma aggregata le funzioni di organizzazione del servizio di cui all'articolo 19 del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in L. n. 135/2012, , nel rispetto dell'art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 148/2011, a tal fine associandosi secondo le forme delle convenzioni previste dall'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 e costituendo, per ciascun ATO, la Comunità di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), della stessa legge regionale;
- che Per poter raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata posti dalla vigente legislazione (D.Lgs. 152/2006 come modificato e integrato dal D.Lgs. n.4/2008 e dal d.Lgs.205/2010), nelle more della concreta attuazione di quanto previsto dalla sopra citata normativa regionale, diventa necessario, come dimostrato dalle esperienze condotte nelle realtà più all'avanguardia in questo settore, privilegiare il sistema di raccolta porta a porta;
- che a tal fine è stato richiesto alla Lamezia Multiservizi S.p.A. di redigere il piano economico relativo alla prosecuzione del servizio, già dalla stessa effettuato, e che la Società aderendo alla richiesta del Comune ha predisposto il piano economico per la prosecuzione del servizio, opportunamente rivisto e integrato dall'Amministrazione comunale di Amantea, e ha dichiarato la sua disponibilità a realizzarlo per la durata di ulteriore \_\_\_\_\_ mesi;
- Che il Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito in L. n.221/2012 ha redatto la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta;
- che con deliberazione n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stato approvato il suddetto piano economico , per la durata di \_\_\_\_\_ mesi, del servizio di raccolta dei rifiuti con il sistema del porta a porta e lo schema del presente atto da cui emergono la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle norme vigenti per i contratti statali e regionali;
- preso atto della non necessità dell'acquisizione della comunicazione antimafia per la Società Multiservizi, in applicazione dell'art. 83, comma 3, del D. Lgs.vo n. 159/2011, trattandosi si Società a totale partecipazione pubblica;

Tutto ciò premesso, tra i convenuti si è stabilito quanto appresso:

## PARTE PRIMA - NORME GENERALI

### ART.1- Oggetto del contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento da parte del Comune di Amantea (nel seguito denominato Comune) alla Lamezia Multiservizi S.p.A. (nel seguito denominata Società) del servizio di Raccolta Differenziata Porta a Porta sull'intero territorio comunale di Amantea.

### ART.2 - Durata del contratto

1. Il contratto avrà la durata di mesi \_\_\_\_ decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto.

### ART.3 - Effetti del contratto

1. Per effetto del presente contratto la Società adempie a tutti gli obblighi nei rapporti con l'utenza e con i terzi relativamente ai servizi oggetto del contratto, con conseguente responsabilità sia civile che penale per danni che dovessero derivare a terzi per effetto della gestione dei servizi ad essa affidati.

2. A garanzia degli impegni e delle responsabilità assunti, la Società si impegna a stipulare, per tutta la durata del contratto, adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di terzi, con massimali complessivi di indennizzo non inferiori a tre milioni di euro per ciascun sinistro, elevabili ai sensi della normativa nel tempo vigente.

### ART.4 - Corrispettivo per il servizio

1. Il corrispettivo dovuto dal Comune alla Società per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato nell'importo annuo di **Euro 1.399.920,95, oltre IVA 10%**. Variazioni in più o in meno dei quantitativi di rifiuti rispetto a quelli posti a base del piano economico non incideranno sul corrispettivo.

2. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dal Comune in **12 mensilità posticipate, di Euro 116.660,08 oltre Iva**, da liquidarsi entro 30 giorni dal mese successivo a quello di riferimento. In caso di ritardato pagamento verrà applicato l'interesse di mora, ai sensi del D.Lgs. n.192/2012 e s.m.i. .

3. Il corrispettivo comprende tutti gli oneri per la separazione, valorizzazione, riciclaggio e smaltimento scarti riferiti alle seguenti frazioni provenienti dalla raccolta differenziata: carta, cartone, multi materiale, ingombranti, RAEE. Sono di competenza della Società gli eventuali introiti derivanti dagli accordi della Società con i consorzi obbligatori per il riciclaggio dei materiali.

4. Il corrispettivo non comprende il costo di smaltimento dei rifiuti urbani e il costo di conferimento a recupero dell'organico e del verde che restano a carico del Comune.

5. I rifiuti solidi urbani saranno smaltiti nei termini e nei modi che saranno indicati dal Comune sulla base delle direttive della Regione Calabria. L'organico e il verde saranno avviati a recupero nei termini e nei modi che saranno indicati dal Comune sulla base delle direttive della Regione Calabria.

### ART.5 – Servizi oggetto del contratto

1. I servizi oggetto del contratto riguardano le raccolte, il trasporto ed il conferimento agli impianti di destinazione finale dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, come in questo articolo meglio specificati:

1) servizio di raccolta a domicilio, trasporto e conferimento agli impianti di destinazione finale, su tutto il territorio comunale, dei rifiuti solidi urbani e assimilati conferiti in forma differenziata con separazione delle frazioni "organico" e "secca residua da smaltire";

2) servizio di raccolta a domicilio, trasporto e conferimento agli impianti di destinazione finale della carta e cartone;

3) servizio di raccolta a domicilio, trasporto e conferimento agli impianti di destinazione finale del multi materiale (imballaggi in vetro, plastica, alluminio);

4) servizio di raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di destinazione finale degli ingombranti;

5) servizio di raccolta presso il cimitero comunale del Capoluogo e della Frazione Campora S. Giovanni, trasporto e conferimento agli impianti di destinazione finale dei rifiuti cimiteriali ordinari;

5) servizio di raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di destinazione finale, in forma differenziata dei seguenti tipi di materiali raccolti porta a porta o conferiti direttamente dagli utenti presso il centro di raccolta della Frazione Campora San Giovanni e del Capoluogo Amanatea:

<b>CODICE CER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
200101	carta e cartone
150102	contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in plastica
200307	ingombranti
150107	vetro e lattine
200140	materiali ferrosi
200123	frigoriferi, congelatori, condizionatori e altri beni durevoli
200138	mobili, legname e manufatti in legno
200201	scarti vegetali
200132	Farmaci
200136	Televisori monitor e simili

2. I servizi dovranno essere svolti con continuità, regolarità e completezza; non potranno essere sospesi o abbandonati salvo casi di forza maggiore. In caso di servizio irregolare o di interruzione dello stesso, la Società si impegna ad adottare con tempestività le misure necessarie a ristabilirne le condizioni normali. In particolare, in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, la Società dovrà impegnarsi al rispetto delle norme vigenti per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali: in particolare si farà carico della dovuta informazione agli utenti, mediante opportune azioni informative, nelle forme e nei termini di legge, circa i modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello stesso e delle misure per la loro riattivazione.

Per garantire l'efficienza del servizio il personale medio annuo da impiegare è quello riportato nel Piano Economico; in particolare le unità lavorative minime presenti quotidianamente da Gennaio al 15 giugno e dal 16 settembre al 31 dicembre dovranno essere in numero di 20 oltre il coordinatore e dal 16 giugno al 15 settembre dovranno essere incrementate di n. 3 unità (e quindi in numero di 23 oltre il coordinatore).

In caso di astensione dal lavoro del personale per malattia la Società dovrà impegnarsi alla loro immediata sostituzione al fine di garantire con continuità il servizio.

Per ogni assenza quotidiana si procederà alla relativa decurtazione del costo del lavoro oltre all'applicazione della penale di cui al successivo art. 8.

Al fine di verificare quanto sopra la Società, attraverso il coordinatore-referente, dovrà comunicare quotidianamente al competente ufficio comunale le presenze in servizio.

Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore. In tali circostanze, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, la Società adotterà le misure necessarie volte ad arrecare agli utenti il minore disagio possibile e a ripristinare il servizio nel tempo più breve possibile.

#### *ART.6 – Servizi aggiuntivi*

Il Comune si riserva la facoltà di disporre, con specifica richiesta scritta, lo svolgimento dei seguenti ulteriori servizi opzionali:

- 1) rimozione di rifiuti urbani, pericolosi e tossico nocivi abbandonati in modo indiscriminato sul territorio comunale;
- 2) servizi occasionali in occasione di fiere, mostre, mercati, feste popolari;
- 3) pulizia meccanica delle strade urbane e extraurbane.

Tali servizi saranno oggetto di specifico e separato preventivo di spesa.

#### *ART. 7 – Obblighi della Società*

1. La Società dovrà comunque ed in qualsiasi condizione, senza impedimenti di sorta ed eccezione alcuna, garantire l'esecuzione del servizio e delle prestazioni ad essa affidati, e si impegna ad eseguire i servizi con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio. Sono a carico della Società, compensati nel corrispettivo, i seguenti obblighi:

- a) la comunicazione del referente che rappresenta la Società nei contatti con il Comune, che dovrà essere permanentemente reperibile al quale è altresì affidata la responsabilità per quanto concerne il coordinamento operativo e il controllo dei servizi svolti da eventuali imprese terze;
- b) l'obbligo di avvertire tempestivamente l'Ufficio competente, quando venga a conoscenza di inconvenienti che impediscano lo svolgimento del servizio, anche se ad esso non imputabili;
- c) tenere tempestivamente informato il Comune sullo svolgimento dei servizi, mantenendo a disposizione della stessa, ed esibendoli a sua richiesta, i documenti relativi allo svolgimento dei servizi stessi;
- d) uniformarsi alle eventuali variazioni di indirizzo indicate dal Comune;
- e) trasporto dei rifiuti, a cura e spese della Società, in assoluta sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti in materia agli impianti finali;
- f) consegna presso gli impianti finali individuati dal Comune, dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti speciali pericolosi abbandonati sul territorio e/o dei depositi incontrollati (per i quali non sia possibile individuare il produttore), degli altri rifiuti meglio specificati nel presente capitolato derivanti dalla raccolta o dalla consegna diretta al centro di raccolta;
- g) obbligo di comunicazione tempestiva al Comune e/o alle autorità competenti di rifiuti non quantificabili e presumibilmente pericolosi, con particolare attenzione ai materiali potenzialmente esplosivi e/o infiammabili e ai contenitori sotto pressione, senza l'obbligo di recupero;
- h) alla presentazione, entro il quinto giorno di ogni mese, di un prospetto riassuntivo di ogni conferimento del mese precedente effettuato presso gli impianti di smaltimento, ed entro il decimo giorno del mese tutta la relativa documentazione (formulari di identificazione del rifiuto, bollettini di pesata, ecc.); sul prospetto dovrà essere riportata l'indicazione della derivazione del rifiuto;
- i) alla tenuta e corretta compilazione dei documenti di trasporto.

2. Nell'esecuzione dei servizi la Società avrà cura di attuare tutte le cautele, i provvedimenti e gli accorgimenti tecnici e organizzativi, atti ad evitare danni a persone cose e animali e/o necessari per garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori addetti ai servizi o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto del Comune.

3. La Società è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni sia verso il Comune che verso i terzi di qualunque danno arrecato alla proprietà ed alle persone in dipendenza dell'esecuzione dei servizi ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potrebbero derivare agli addetti del servizio, alle persone, agli animali od alle cose, sollevando pertanto il Comune nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

4. la Società si impegna a stipulare, per tutta la durata del contratto, adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di terzi, con massimali complessivi di indennizzo non inferiori a tre milioni di euro per ciascun sinistro, elevabili ai sensi della normativa nel tempo vigente.

5. Eventuali sanzioni che il Comune dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi di competenza della Società, danno diritto di rivalsa nei confronti della Società. In tal caso il Comune Appaltante informerà dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione la Società affinché la stessa possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale. Il diritto di rivalsa da parte dei interessati dal servizio, ovvero del Comune, verrà attuato qualora la Società non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.

#### *ART. 8 – Penali*

1. Alle inadempienze connesse con gli obblighi previsti dal contratto di servizio, nonché quelle conseguenti a leggi e regolamenti emanati o emanandi, accertate e notificate dal Comune, la Società oltre all'obbligo di ovviare al più presto, sarà passibile di sanzioni amministrative fino a un massimo di Euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni singola infrazione, determinata dal Comune in relazione alla gravità della violazione, fermo restando in ogni caso il risarcimento del maggiore danno causato. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

2. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, contro la quale la Società avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione inviata al suo domicilio anche a mezzo fax.

3. Le sanzioni verranno applicate alla Società anche per irregolarità commesse dal personale dipendente dalla stessa e/o per comportamenti scorretti verso il pubblico e/o per indisciplina nello svolgimento delle mansioni assegnate, purché debitamente documentate.

4. Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.

5. Il Comune procede al recupero delle penalità, mediante ritenuta diretta sul canone del mese nel quale è assunto il provvedimento definitivo. È ammessa, su motivata richiesta della Società, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile alla Società, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dal Comune.

#### *ART. 9 - risoluzione del contratto*

1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza la necessità di messa in mora, nei seguenti casi:

- a) arbitrario abbandono del servizio da parte della Società;
- b) dichiarazione di fallimento della Società;
- c) perdita dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività;
- d) subappalto non autorizzato di parte dei servizi;
- d) a seguito di almeno tre sanzioni applicate alla Società nei casi di cui sopra;
- e) istituzione, organizzazione e funzionamento del servizio di gestione dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito, in base alla Legge Regionale n. 14/2014.

2. La Società dovrà garantire la continuità di tutti i servizi fino alla consegna dei servizi a nuova impresa.

Il Comune si riserva il diritto, nei limiti previsti dalla normativa vigente, di chiedere alla Società la proroga o il rinnovo del contratto una volta scaduto, se ed in quanto consentito dalle norme vigenti.

#### *ART.10 – Recapito*

1. A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio presso la propria sede legale Via della Vittoria – 88046 Lamezia Terme (CZ) .

2. Nel luogo in cui la Società ha eletto e domicilio a fini contrattuali saranno inviate le comunicazioni di servizio, le contestazioni, le diffide e quant'altro necessario o previsto per il mantenimento dei reciproci rapporti di collaborazione fra il Comune e la Società.

#### *ART.11 - Tracciabilità*

1. La Società, si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., nonché a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato che la Società intrattiene presso il \_Banco di Napoli, Agenzia di Lamezia Terme (CZ) , IBAN: IT30T0101042843021166080188;

#### *ART.12 – Spese contrattuali*

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa. Sono a carico della Società, ai sensi dell'art. 139 del DPR n° 207/2010 e dell'art.8 del DM n°145/2000, tutte le spese del contratto, nonché tutti gli oneri ad esso connessi.

#### *ART. 13 - Privacy*

Il Comune di Amantea, ai sensi D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, informa la Società che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

#### *ART. 14 – Foro competente*

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, dichiarato competente il Foro di Paola.

## PARTE II – NORME E PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI

### ART.15 - Organizzazione del servizio

1. Con l'obiettivo di ridurre il quantitativo di rifiuti urbani da smaltire in maniera indifferenziata, l'organizzazione del servizio prevede la differenziazione all'origine dei materiali riutilizzabili o riciclabili.
2. In tutto il territorio comunale viene attuata a cura degli utenti la separazione "a monte" dei rifiuti urbani non ingombranti provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili in genere, con riferimento alle componenti merceologiche principali.
3. In particolare gli utenti conferiscono le seguenti frazioni:
  - frazione riciclabile / valorizzabile costituita da carta e cartoni;
  - multi materiale (imballaggi in plastica, vetro, alluminio);
  - frazione organica compostabile da R.S.U., costituita dai rifiuti organici e vegetali della cucina;
  - manutenzione ordinaria del giardino;
  - frazione secca residua da smaltire costituita da quanto rimane dopo avere effettuato le selezioni di tutti i materiali riciclabili.
4. I rifiuti assimilati per i quali la Società dovrà organizzare il servizio sono quelli definiti tali dal "Regolamento Comunale" e dalle norme vigenti. Il Comune si riserva ulteriori determinazioni al riguardo qualora nella competente sede interministeriale fossero ridefiniti i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.
5. La società si impegna a concordare con il Responsabile del Procedimento il calendario delle raccolte differenziate, che dovrà essere approvato dal Comune, garantendo comunque almeno i seguenti requisiti minimi:
  - a) Raccolta frazione organica almeno 3 volte a settimana per tutte le aree servite con il sistema "porta a porta";
  - b) Raccolta a domicilio, trasporto e conferimento agli impianti di destinazione finale della carta e cartone almeno 1 volta a settimana;
  - c) Raccolta a domicilio, trasporto e conferimento agli impianti di destinazione finale degli imballaggi in vetro, plastica, alluminio carta e cartone almeno 1 volta a settimana;
  - d) Raccolta frazione secca non riciclabile almeno 1 volta a settimana;
  - e) Raccolta ingombranti almeno 1 volta a settimana;

Il calendario potrà essere modificato prima dell'avvio del servizio, o durante l'esecuzione dello stesso, **garantendo il numero di passaggi necessari alla corretta raccolta di tutte le frazioni merceologiche indicate.**

6. I rifiuti raccolti a domicilio in appositi sacchetti o contenitori vengono di norma conferiti dagli utenti a bordo strada secondo le modalità previste per ogni tipologia. In caso di errato confezionamento per contenuto non conforme sarà possibile non procedere al suo ritiro apponendovi un adesivo, con l'invito al corretto riconfezionamento.
7. Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti organici o verdi il presente progetto prevede la promozione del compostaggio domestico per le utenze poste nelle zone periferiche, attraverso una oculata campagna di comunicazione che invita i cittadini potenzialmente interessati a ritirare in comodato d'uso gratuito la compostiera fornita. La pratica del compostaggio domestico consentirà di incidere sull'intero ciclo dei rifiuti intervenendo a livello di "prevenzione" del rifiuto. In altre parole, consentirà di non immettere nel ciclo dei rifiuti grandi quantità di scarto verde andando così ad incrementare la percentuale di raccolta differenziata. In più, la pratica del compostaggio domestico, grazie a chi vorrà aderire all'iniziativa, consentirà di tarare al meglio la raccolta della frazione organica e di ridurre il numero di passaggi presso le utenze che ne faranno uso andando così a ridurre i costi di gestione dell'intero servizio.
8. Nelle operazioni di raccolta sacchi si intende compresa la pulizia contestuale dei siti, dove questi sono posti, da rifiuti eventualmente dispersi a seguito di rottura dei sacchi medesimi. Se necessario, la Società

dovrà anche effettuare tempestive operazioni di lavaggio e disinfezione. Il personale della Società avrà quindi cura di raccogliere tutti i rifiuti presenti, anche fuori da sacchi e contenitori, se necessario, dovrà lavare e disinfettare la pavimentazione stradale qualora siano presenti liquami.

9. Una particolare attenzione dovrà essere riservata al mondo della scuola, da coinvolgere direttamente in operazioni di raccolta differenziata. Tutte le scuole di ogni ordine e grado, dovranno avere a disposizione contenitori specifici, per attuarvi, a scopo didattico, tutte le raccolte differenziate possibili.

10. Per le utenze grandi produttrici di frazione organica tipo le mense ovvero i luoghi di ristorazione collettiva, (la ristorazione collettiva comprende tutte le attività destinate alla erogazione di pasti, sia aperte al pubblico che riservate esclusivamente a determinate categorie di utenti), vista l'eterogeneità dei casi sarà necessario valutare la tipologia dell'attrezzatura con i referenti delle singole strutture sulla base dei quantitativi prodotti dall'utenza.

11. Le utenze non domestiche e le mense scolastiche dovranno essere dotate di bidoni di dimensioni volumetriche appropriate, al fine di poter garantire la raccolta delle differenti frazioni di rifiuto. In particolare, le utenze non domestiche grandi produttrici di materiali cartacei, potrà effettuare il conferimento del rifiuto cartaceo legato in pacchi, operando in tal modo la riduzione di volume.

12. Per la raccolta dei rifiuti cimiteriali che sono stati assimilati ai rifiuti urbani e per i quali il Comune è autorizzato allo smaltimento, dovranno essere messi a disposizione cassonetti per un volume complessivo di almeno 660 litri.

13. Per la raccolta delle pile esauste dovranno essere forniti e posizionati appositi contenitori 1 (uno) per ogni rivendita di Tabacchi e nei maggiori supermercati presenti sul territorio ed 1 (uno) contenitore predisposto per la raccolta dei medicinali scaduti per ogni Farmacia presente sul territorio comunale.

14. La Società, in vigenza di contratto, opererà i necessari eventuali adeguamenti di questo servizio concordando un piano operativo puntuale con il Comune. Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a utenze commerciali, industriali e/o artigianali, comporti modalità diverse da quelle stabilite per il servizio di raccolta rifiuti urbani, con l'utilizzo di contenitori speciali o maggiori frequenze ecc., queste modalità verranno adottate in base ad apposite convenzioni che prevedano in ogni caso rapporti contrattuali diretti fra utente e Società e preventivamente autorizzati dal Comune, limitatamente al servizio aggiuntivo offerto.

#### *ART.16 – Esclusioni*

1. Il servizio non comprende la raccolta ed il trasporto dei rifiuti che non possono essere classificati quali residui provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, nonché in particolare:

- a) i rifiuti radioattivi;
- b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento; dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) le carogne e i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- d) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- e) le acque di scarico;
- f) i materiali esplosivi in disuso;
- g) ceneri e scorie di impianti centrali di riscaldamento; h) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate, effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni e istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;
- i) i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo.

#### *ART.17 - Adempimenti*

1. La Società è tenuta a programmare lo svuotamento e trasporto dei cassoni contenente la frazione organica entro il tempo massimo di 24 ore nonché ad intervenire entro 12 ore dalla richiesta del Comune per lo svuotamento ed il trasporto degli altri cassoni che dovessero essere già colmi prima della vuotatura programmata, pena l'applicazione di una penale.

2. La Società dovrà mettere in servizio mezzi di recente immatricolazione. Tutti i mezzi dovranno rispettare le norme relative agli scarichi ed emissioni gassose e rumorose in vigore o che potranno essere emanate

durante il corso dell'affidamento. Gli automezzi dovranno essere dotati delle necessarie autorizzazioni inerenti il trasporto per conto terzi. Sugli automezzi in servizio dovrà essere evidente la ragione sociale della Società. Tutti i mezzi utilizzati dovranno essere ricoverati al di fuori dei centri abitati a cura e spese della Società.

4. Il Comune avrà la facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità degli stessi e di disporre perché i mezzi non idonei siano sostituiti o resi idonei.

5. L'inquadramento del personale dovrà essere a norma con quanto previsto dal C.C.N.L. di settore.

6. La Società dovrà essere in grado di dimostrare in ogni momento l'osservanza delle disposizioni in materia previdenziale, assicurativa e assistenziale. Dovrà inoltre trasmettere in occasione della trasmissione della fattura al Comune il DURC.

7. Il personale dipendente dalla Società dovrà essere sottoposto a tutte le profilassi e cure previste dalla Legge, dal C.C.N.L. e dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio.

8. Al personale in servizio dovrà essere fornita, la divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e a norma del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e rispondente alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza. Il personale dovrà essere dotato di attrezzature antinfortunistiche rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dal Testo Unico Sicurezza Lavoro (D.Lgs. 81/2008), successive modifiche ed integrazioni.

9. La Società deve garantire un corretto uso dei mezzi da parte del personale dipendente che alla guida dei mezzi meccanici deve rispettare le norme del Codice della Strada e moderare la velocità soprattutto nei tratti viabilistici a maggiore densità abitativa.

10. Saranno a carico della Società ogni responsabilità e ogni onere conseguente al rispetto delle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per tutto quello che riguarda la materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nell'esecuzione dei servizi si rimanda al D.Lgs. 81/2008, successive modifiche ed integrazioni, ed alle altre normative di settore.

11. La Società dovrà presentare, all'atto della stipula del presente contratto, il documento di Valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. relativo ai servizi oggetto del presente contratto.



**Il Segretario Generale**  
**f.to Dott.ssa Maria Luisa MERCURI**

**Il Sindaco**  
**f.to Dott.ssa Monica SABATINO**

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

- Visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA CHE**

- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio on-line del Comune (n°84/2016) a partire dal **11.02.2016** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come prescritto dall'art.124, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n°267 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni.;

-- dell'adozione della presente, è stata data comunicazione ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 – TUEL, con lettera n° **2128** del **11.02.2016**

Per la pubblicazione all'albo pretorio  
F.to: **Francesco CORDIALE**

IL SEGRETARIO GENERALE  
**f.to Dott.ssa Maria Luisa MERCURI**

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.  
Dalla Residenza Municipale, li **11.02.2016**



IL SEGRETARIO GENERALE  
**Dott.ssa Maria Luisa MERCURI**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **11.02.2016** al \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ perché:

1 decorsi 10 gg. Dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL):

1 perché dichiarata immediatamente eseguibile(art.134, comma 4 - TUEL)

Per la pubblicazione all'albo pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE